

COMUNE DI VISSO
Provincia di MACERATA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n. 9 del 16.4.2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Ricevuti in data 16 aprile 2021 la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 9 del 6.4.2021 avente ad oggetto " Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale: approvazione".

La sottoscritta:

- Esaminata la proposta di deliberazione della giunta comunale predisposta dal responsabile del servizio finanziario;
- Esaminato il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 dal responsabile dell'area contabile/amministrativa Remigi Valentina;

VISTI

- **l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che** "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...";
- **il complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed in particolare:**
 - **il comma 817**, "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
 - **il comma 821** "... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli
- b) vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- **il comma 834: o il comma 847;**

- **che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che** "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

- **che l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che** "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";

- **che l'art. 149 del Tuel (D.lgs. n.267/2000) conferma, all'art. 149, che** "...La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» mentre l'art. 42, Il comma, precisa che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...;

- **che l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale** "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data **fissata da norme statali** per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...".

PRESO ATTO CHE

- l'art. 106, c. 3 bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, dispone il differimento al 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- il Decreto Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha ulteriormente prorogato il termine di deliberazione del Bilancio di previsione 2021-2023 degli EELL al 31 marzo 2021;
- l'Ente ha approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 con Delibera comunale n.15 del 15.2.2021;

RICHIAMATA

la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15 - ter del D.lgs n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Esaminato l'allegato schema di Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

EVIDENZIATO CHE

- nel Bilancio di previsione 2021/2023, approvato con Delibera comunale n.15 del 15.2.2021, risultano già presenti le entrate relative alle seguenti risorse:
 - taxa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
 - imposta comunale sulla pubblicità;
 - diritto sulle pubbliche affissioni;
- dopo aver effettuato la quantificazione delle tariffe, verrà istituita un'apposita voce di bilancio in entrata il "Canone unico patrimoniale", la cui misura dovrà «assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

VERIFICATO

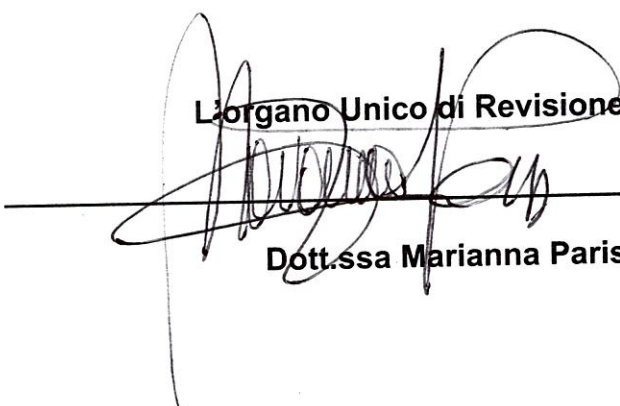
- la completezza del regolamento e del rispetto dell'autonomia demandata all'Ente sull'autonoma regolamentazione;
- il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Visto il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 9 del 6 aprile 2021
"Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico
e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale: Approvazione".

Ussita li 16 aprile 2021

L'organo Unico di Revisione


Dott.ssa Marianna Paris